

Comunità Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano

Regolamento per il funzionamento della Comunità delle Riserve

Approvato con Delibera della Comunità n. 5/2010 e aggiornato con Delibera della Comunità n.3 del 03/02/2021.

Art. 1 - Il presente regolamento, in conformità al disposto della legge regionale 33/93, disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità delle Riserve.

Art. 2 - La Comunità delle Riserve è costituita dai Presidenti della Regione Campania e delle Province di Avellino e Salerno, dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, nei cui territori sono ricomprese le aree delle Riserve Naturali Regionali, o loro delegati.

La delega può essere a tempo indeterminato fino a revoca, da notificare al Presidente della Comunità delle Riserve. Alla Comunità delle Riserve sono invitati i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni i cui territori sono stati dichiarati eventuali aree contigue. Essi partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 3 - La Comunità delle Riserve delibera a maggioranza dei presenti.

Essa delibera con le procedure stabilite dal presente regolamento e, per quanto non previsto dalle norme di legge in materia.

Art. 4 - La Comunità delle Riserve delibera le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno delle Riserve e nei territori adiacenti.

Quale Organo consultivo e propositivo dell'Ente Riserve esprime il proprio parere, che è obbligatorio, nelle seguenti materie:

Regolamento delle Riserve;

Piano delle Riserve;

Bilancio di previsione e conto consuntivo;

Statuto dell'Ente Riserve;

Ogni altra questione, a richiesta di un terzo del Consiglio Direttivo.

La Comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo sul piano pluriennale economico, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attuazione. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice-presidente.

Art. 5 - La Comunità delle Riserve svolge verifiche generali sull'attuazione del piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.14 della legge quadro, e verifica la coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo rispetto agli atti di indirizzo emanati.

Le verifiche di cui innanzi non possono essere svolte singolarmente, ma devono essere oggetto di decisioni della Comunità delle Riserve, che può demandare a uno o più componenti il compito di verificare e relazionare alla Comunità stessa su momenti generali e specifici dell'attività dell'Ente Riserve.

Art. 6 - La Comunità delle Riserve dura in carica fino a diversa disposizione di legge. I Presidenti e Sindaci o loro delegati, di cui all'art.2, rappresentano il proprio ente sulla base dell'ultima tornata elettorale.

Art. 7 - La Comunità delle Riserve, su convocazione del Presidente, sentiti i capigruppo, si riunisce almeno due volte all'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Riserve o da un terzo dei propri componenti. In tal caso il Presidente convoca la Comunità entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di richiesta di urgenza i tempi di cui innanzi sono dimezzati.

Art. 8 – (come modificato con Delibera della Comunità n.3 del 03/02/2021) La Comunità delle Riserve è convocata dal Presidente, che la presiede. Le sedute della Comunità delle Riserve sono pubbliche. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Comunità è presieduta dal Vicepresidente. Funge da Segretario il Direttore dell'Ente Riserve o funzionario da lui delegato di qualifica non inferiore a quella di sesta. *La Comunità delle Riserve può essere convocata anche in modalità videoconferenza (conference call) nel modo seguente:*

- *in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Presidente, la Giunta (quando nominata) e il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente Riserve, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;*
- *la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse da quella istituzionale, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;*
- *la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;*
- *al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Ente Riserve;*
- *la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Componenti la Comunità dell'Ente Riserve e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento;*
- *la pubblicità delle sedute dell'Assemblea della Comunità dell'Ente Riserve può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Responsabile Amministrativo, nei casi previsti dal vigente Regolamento della Comunità;*
- *ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Responsabile Amministrativo, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;*
- *la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Ente Riserve in maniera tale che la documentazione possa essere trasmessa, in tempo utile, a tutti i componenti della Comunità;*
- *il Responsabile Amministrativo attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, anche al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica;*
- *la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Responsabile Amministrativo, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento della Comunità dell'Ente Riserve;*
- *le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede e/o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;*

- *la seduta può svolgersi in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede fisica, di solito individuata per le riunioni, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione della Comunità dell'Ente Riserve;*
- *al termine della votazione il Presidente ne dichiara l'esito ed il Responsabile Amministrativo ne cura la verbalizzazione;*
- *la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Responsabile Amministrativo procede all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;*
- *la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;*
- *in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Responsabile Amministrativo secondo le modalità sopra indicate;*
- *alla seduta in videoconferenza possono partecipare il Presidente dell'Ente Riserve e la Giunta, ove nominata;*

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Ente Riserve.

Art. 9 - La convocazione dei componenti è fatta tramite avviso scritto via fax, e/o posta certificata e/o mail, da inoltrare almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 24 ore prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere. L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione, che può avvenire trascorsa un'ora dalla prima convocazione. Le adunanze possono essere convocate in qualsiasi comune facente parte delle Riserve.

Art. 10 - Le sedute della Comunità delle Riserve sono convocate in prima e seconda convocazione, e sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed un quarto degli stessi in seconda, nella quale possono essere trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della seduta i soggetti titolari di più rappresentanze vanno computati per il numero di enti che rappresentano. Parimenti essi esprimono un numero di voti pari alle rappresentanze di cui sono titolari.

Art. 11 - In caso di votazione le decisioni vengono adottate a maggioranza dei votanti.

Per la designazione dei componenti da nominare nel Consiglio direttivo, a norma dell'art.9 della legge regionale, sarà adottato il sistema del voto limitato, al fine di assicurare la presenza di più raggruppamenti in quell'organo. A tal fine ogni componente non potrà votare più di un nominativo. La seduta dovrà essere dichiarata deserta, qualora trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale. Del fatto sarà reso verbale. Nel numero di componenti richiesto per la validità della seduta si computano anche le rappresentanze che dichiarano di astenersi dal voto.

Art. 12 - All'inizio della seduta, a cura del Segretario, si procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza. Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed affida a tre componenti le funzioni di scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto. Il Presidente durante lo svolgimento della seduta non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale, a meno che non ne facciano espressa richiesta uno o più componenti. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 13 - I Componenti della Comunità che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere normalmente la durata di cinque minuti.

Art. 14 - Nessun componente della Comunità può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Non è consentito interrompere chi ha la parola. L'intervento deve riguardare unicamente le materie in esame. E' consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del

rispetto delle norme del regolamento.

Art. 15 - Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto delle norme del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto.

Art. 16 - I richiami riguardanti il rispetto del regolamento o l'ordine del giorno, o l'ordine di lavoro, o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove la Comunità sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 17 - Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Si" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti o quando riguardano questioni concernenti persone. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai tre componenti nominati scrutatori. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito. Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'Assemblea seduta stante. Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verificano eventi atti a turbare l'ordine pubblico.

Art. 18 - I membri del Consiglio direttivo e il Presidente dell'Ente che partecipano alle sedute della Comunità possono, a richiesta del Presidente o dei componenti, esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale.

Art. 19 - I componenti della Comunità sono costituiti in gruppi. Il gruppo non può costituirsi con un numero di componenti inferiore a tre. I componenti che non aderiscono a nessun gruppo faranno parte del gruppo misto. La costituzione di un gruppo deve essere comunicata al Presidente, a cura del capogruppo designato. Ai capigruppo viene trasmessa, a cura del Direttore dell'Ente, copia degli atti deliberativi della Comunità nonché quelli del Consiglio direttivo.

Art. 20 - E' istituita la conferenza dei capigruppo, che ha funzioni di collaborazione col Presidente al fine di migliorare la funzionalità dell'Assemblea. Si riunisce prima della convocazione dell'Assemblea della Comunità delle Riserve per concordarne la data e l'ordine del giorno.

Art. 21 - La Comunità può costituire, con apposita delibera, commissioni tematiche con il compito di elaborare proposte come previsto dal secondo comma dell'art.10 della legge 394/91. Le commissioni possono avvalersi di esperti nelle materie oggetto della proposta. La delibera di istituzione delle Commissioni ne stabilisce le modalità di costituzione e la durata.

Art. 22 - Il processo verbale dell'adunanza della Comunità deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione nei singoli argomenti, con la indicazione di quelli che si sono astenuti o contrari. Per le deliberazioni concernenti questioni di persone deve essere specificato che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono letti ed approvati dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva.

Art. 23 - Le delibere della Comunità, a cura del Segretario, devono pubblicate presso l'Ente Riserve per un periodo non inferiore a quindici giorni, affinché se ne realizzi la più ampia divulgazione.

Per il rilascio di copia degli atti si applica la normativa vigente. Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno e rilegate in volumi.